

Antonio Bellizzi di San Lorenzo

## L'alimento come bene giuridico

SOMMARIO: 1. L'alimento nella gerarchia dei bisogni umani : la bio-assiologia - 2. Caratteristiche strutturali funzionali del bene alimento: esclusività, divisibilità, consumabilità, deteriorabilità- 3. L'alimento come bene patrimoniale a funzione non patrimoniale ; il "potere alimentare"- 4. L'alimento sotto il profilo antropologico, religioso, simbolico-identitario e la rilevanza giuridica della sua irriducibilità materiale- 5. Specificità di rilevanza del valore d'uso alimentare per la persona fisica e possibili frizioni col valore di scambio; illeciti: cenni; informazione e pubblicità;- 6. Bene alimentare e bene medicinale: cenni sul problema dell'alimentazione artificiale.

1. Il problema dell'enucleazione del bene giuridico<sup>1</sup> alimento è posto dalla considerazione dell'oggettivo bisogno umano di alimentarsi, ossia di sostenere la propria esistenza fisica attraverso la periodica assimilazione di cose potabili/ commestibili, quali porzioni del mondo esterno, allo stato liquido e solido esistenti come tali in natura nel mondo minerale, vegetale e animale , ovvero quale risultato della prodromica manipolazione umana piu' o meno complessa.

E'indispensabile premettere che biologicamente l'uomo, come gli altri animali, attinge il proprio nutrimento non solo direttamente dalla materia inorganica come l'acqua ma altresì dai vegetali e/o dagli altri animali e che dunque egli appartiene al novero degli esseri viventi eterotrofi, i quali sintetizzano il nutrimento indirettamente dalla materia organica e non direttamente esclusivamente dalla materia inorganica, come gli esseri viventi autotrofi, quali i vegetali<sup>2</sup>.

Ne consegue che, nella gerarchia dei bisogni umani, il bisogno di alimentarsi comprensivo dell'acqua è secondo soltanto a quello primario di respirare, cioè di assumere direttamente la sostanza aereiforme contenente in natura l'ossigeno<sup>3</sup>. Infatti il bisogno di respirare<sup>4</sup> si differenzia da quello di alimentarsi per la necessaria **continuatività** della sua soddisfazione rispetto alla **periodicità indifferibile** senza limite della soddisfazione del bisogno alimentare. Ma, nell'ambito del bisogno alimentare, è nello stato

---

<sup>1</sup> Sul concetto di "bene giuridico" v., *ex multis*, S.PUGLIATTI , *Beni (Teoria gen.)* voce in *Enc.dir.*, V, Milano, 1959, 164 e ss.; O.T.SCOZZAFAVA, *Dei beni*, in *Il Codice civile - Commentario*, dir. da P.Schlesinger, artt.810-821, Milano, 1999; M.COSTANTINO-R.PARDOLESI-D.BELLANTUONO, *I beni in generale*, in *Trattato di diritto privato* dir.da P.Rescigno, VII, 1, II ed., Torino, 2005, 5 e ss; A.GAMBARO, *I beni*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, dir.da A.Cicu-F.Messineo-L.Mengoni, e poi da P.Schlesinger, Milano, 2012; F.ALCARO, *Diritto privato*, II ed., Padova , 2015 , 111 e ss.

<sup>2</sup> V., *ex multis*, A.GIULIANI, *La produzione di energia*, in *Basi chimiche molecolari e biologiche della medicina*, Torino, 1997, 272 e ss. Per il fenomeno d'eccezione delle piante carnivore o insettivore, v. *Wikipedia*.

<sup>3</sup> <<tutti gli organismi animali sono eterotrofi e degradano i componenti organici fino a CO<sup>2</sup> e H<sub>2</sub>O attraverso processi ossidativi che possono avvenire in presenza di ossigeno (organismi aerobi) o in assenza (organismi anaerobi). L'uomo è un organismo aerobio; i processi ossidativi che si svolgono al suo interno sono, in ultima analisi ossigeno-dipendenti. Il complesso dei fenomeni che portano un organismo aerobio alla produzione di anidride carbonica e acqua, con consumo di ossigeno, viene detto respirazione>>, v.A.GIULIANI , *op.ult.cit.*

<sup>4</sup> V.J.W.HOLE jr (D.Shier -J.Butler.R.Lewis), *Human anatomy e physiology*, 14<sup>o</sup>ed, Columbus (Ohio), 2015, 19 Respiratory system.

liquido che si reperisce l'oggetto di soddisfazione fondamentale, giacchè l'assunzione dell'acqua assume valore primario rispetto ad ogni altro alimento in termini di periodicità indifferibile. Tali bisogni umani essenziali complementari e non alternativi sono dunque segnati da una precisa gerarchia satisfattiva imprescindibile per una lettura giuridica del fenomeno<sup>5</sup>. Ed infatti, come dai rudimenti della scienza economica<sup>6</sup> si attinge che nella gerarchia dei beni idonei a soddisfare i bisogni umani il primo è l'aria e il secondo è l'acqua, così giuridicamente s'impone la constatazione di una **bio-assiologia**<sup>7</sup> ossia di una gerarchia di valori di sussistenza della persona<sup>8</sup> scanditi dalla sequenza aria-acqua-altra alimentazione, le cui differenze strutturali e funzionali devono essere indagate al fine di coglierne la peculiare natura normativa, nello <<svolgimento dell'azione giuridica cioè costitutiva o conservativa d'ordinamento>><sup>9</sup>.

2. Mentre la prima differenza di carattere cronologico tra la periodicità di soddisfazione di bisogno idrico-alimentare e la continuità di quello respiratorio rivela un carattere funzionale alla fisiologia dell'essere vivente, emerge invece la strutturalità di un'altra differenza discendente dalle caratteristiche fisiche degli oggetti idonei a soddisfare i suddetti bisogni: infatti i beni alimentari, a cominciare dall'acqua, presentano la caratteristica del **bene esclusivo** ossia suscettibile di appropriazione individuale per trarne le utilità, laddove il bene aria presenta tendenzialmente ed ordinariamente la caratteristica di **bene inclusivo** o quantomeno non esclusivo<sup>10</sup>. Così la fruizione di un dato bene alimentare da parte di un individuo esclude gli altri individui dalla soddisfazione dello stesso bisogno omologo e competitivo poichè, per quanto il bene possa essere **divisibile** in più parti, vi è un limite oltre il quale l'entità risultante dalla divisione non è in grado di soddisfare nessun destinatario della stessa operazione; invece la fruizione del bene unitario aria, intrinsecamente *res communis* e come tale non divisibile<sup>11</sup>, non solo non esclude ma anzi implica la fruizione comune sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo non solo tra individui umani ma con tutte le altre specie viventi e varietà vegetali: l'aria infatti ha una sua materialità aereiforme appunto e quindi una natura incorporea non quale fisica intangibilità - giacchè anch'essa sottoposta a forza (es. vento) è senso-percettivamente

---

<sup>5</sup> Infatti <<il diritto privato è per essenza sua propria normativa di singoli atti o comportamenti ossia di singoli accadimenti puntuali>>: A. Di MAJO GIAQUINTO, *L'esecuzione del contratto*, Milano, 1967, 35. Sul problema della lettura giuridica della realtà, fisica e spirituale v. A. RABAGNY, *L'image juridique du monde*, Paris, 2003, segnatamente 97 e ss. Rileva la << enorme virulenza di certi fatti, che hanno la vigoria di condizionare il diritto e di plasmarlo >>, P. GROSSI, in *Ritorno al diritto*, Roma - Bari, 2015, 10, nota 18.

<sup>6</sup> V. G. S. J. EVONS-L. COSSA, *Economia politica* VIII ed. agg. da V. Tosi, Milano, 1924, 15 e 23.

<sup>7</sup> Il termine è ispirato dalla lettura di R. ESPOSITO, *Bios-biopolitica e filosofia*, Torino, 2004. Per una critica filosofica contemporanea alla impossibilità di fondare valutazioni etiche oggettive v. H. PUTNAM, *Ethics without Ontology*, Harvard, 2004, trad. it., *Etica senza ontologia*, Milano, 2005, 110. Da un punto di vista giuridico, v. G. VETTORI, *Il contratto europeo fra regole e principi*, Torino, 2015, 168.

<sup>8</sup> Sullo sconfinato tema, *v.ex multis*, G. OPPO, *Declino del soggetto e ascesa della persona*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, 829 e ss.

<sup>9</sup> V. Salv. ROMANO, *Ordinamento sistematico del diritto privato*, I, Napoli, s.d.ma 1964, 16. Cfr. F. ROMANO in A. A. V. V., *Salvatore Romano giurista degli ordinamenti e delle azioni*, Firenze, 15 ottobre 2004, Milano, 2007, 83.

<sup>10</sup> Per la distinzione tra "beni esclusivi" come il cibo appunto, beni "non esclusivi" e "beni inclusivi", v. L. LOMBARDI-VALLAURI, *Corso di filosofia del diritto*, Padova, 1981, 458; v. A. GAMBARO, *op.cit.* p. 68 per il <<ripudio di quegli insegnamenti per cui le *res communes omnium* non sarebbero catalogabili tra i beni. Questa esclusione è del resto logicamente errata perchè inserisce nella definizione del concetto di bene un medio logico non previsto da alcuna fonte, ossia che si deve trattare di beni-cose appropriabili individualmente>>.

<sup>11</sup> Infatti, la possibilità che la quantità d'aria o sue componenti siano comprimibili in contenitori ovvero chimicamente commutabili in aria liquida non implica divisione del bene unitario e collettivo aria, non essendovi *deminutio* dell'entità di provenienza. Cfr. S. PUGLIATTI, *Cosa (Teoria gen.)* voce in *Enc. dir.* XI, Milano, 1962, 36.

tangibile-ma come giuridica non individuabilità nel *corpus* di una propria forma determinata di bene se non coartata in un altro bene mobile o immobile (bombole ad ossigeno-contenitore di aria compressa etc.): in tal senso è materiale ma in sè incorporale<sup>12</sup> come pure l'acqua ,la quale però' è suscettibile d'individuazione spaziale<sup>13</sup>, laddove l'aria è omnicomprensiva e ubiqua<sup>14</sup> e immediatamente attingibile per la respirazione dalla universalità dei viventi e come tale tutelata dagli ordinamenti avverso le immissioni<sup>15</sup> ed emissioni<sup>16</sup>. Quindi l'acqua come il cibo e le loro fonti di approvvigionamento danno luogo giuridicamente ad una conflittualità d'interessi di tipo appropriativo (oltre che conservativo),laddove l'aria dà luogo ad una conflittualità di tipo conservativo.

A ciò va aggiunto che il bene alimentare si presenta come il **bene consumabile** per eccellenza, giacchè per definizione il suo stesso uso-possibile una sola volta- consiste nell'essere consumato per esser trasformato nell'energia necessaria all'organismo (*res quae ipso usu consumuntur*) non essendo così un mero **bene deteriorabile**<sup>17</sup>, destinato cioè ad usurarsi attraverso il suo uso reiterato o non uso protratto nel tempo:sotto quest'ultimo profilo, l'alimento è anche un bene deteriorabile perchè la possibilità stessa del suo uso- proprio in termini di consumo- esaurisce la sua funzione soddisfacente in tempi differenziati a seconda della categorie merceologiche e quindi con tempi di possibilità di conservazione limitati e condizionati dalla tecnologia del momento storico.

---

<sup>12</sup> Tradizionalmente invece la dottrina post-romanistica sovrappone il concetto di corporeità a quello di materialità: v.B.BIONDI *I beni*,in *Trattato di diritto civile italiano*, dir.da F.Vassalli,1953,21, essendovi stati invece notevoli sviluppi in tema di beni immateriali:v., *ex multis*,D.MESSINETTI,*Oggettività giuridica delle cose incorporali*, Milano 1970; F.ALCARO *Riflessioni "vecchie" e "nuove" in tema di beni immateriali.Il diritto d'autore nell'era digitale*, *Rass.dir.civ.*,2006,899 e ss. Sulla svolta determinata da F.CARNELUTTI per i beni materiali in *Studi sulle energie come oggetto di rapporti giuridici*, in *Riv.dir. comm.*,1913,I,354 e ss, v.considerazioni di M.COSTANTINO-R.PARDOLESI-D.BELLANTUONO, *op.cit.*,54 e ss.

<sup>13</sup> L'acqua si rivela suscettibile di un *nomos* risolutivo di un conflitto appropriativo per un bene scarso, cioè di "un atto costitutivo dell'ordinamento dello spazio"nel senso di C.SCHMITT,*Der nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum*,Berlin ,1974,trad.it *Il Nomos della terra*,V ed. , Milano, 2011,60. Sul concetto di "individuazione"come <<operazione per mezzo della quale si determina un bene giuridico in quanto tale vale a dire un'entità giuridica oggettiva unitaria e autonoma>> da distinguersi dalla "identificazione"che << riguarda esclusivamente la cosa>>, v.,S.PUGLIATTI ,*op.ult.cit.*,62.

<sup>14</sup> Ovviamente l'aria come tale(ai fini respiratori etc.) non deve essere confusa con lo "spazio aereo" inteso in senso giusprivatistico come "colonna d'aria" soprastante un dato fondo (v.S.PUGLIATTI ,*op.ult.cit.*35) e, inteso in senso internazionalistico, come spazio aereo in senso tecnico (ai fini del suo attraversamento etc.) su cui v., *ex multis* P. de LA PRADELLE, *Les frontières de l'air* , *RC*,1954, II,132 e ss, G.ZHUKOV e Y. KOLOSOV,*International space law*,New York ,1984; F.von der DUNK -F.TRONCHETTI ,*Handbook of space law*, Northampton , (Massachusetts),2015.Sui problemi appropriativi dell'etere v,O.T.SCOZZAFAVA ,*op.cit.*89 e ss.

<sup>15</sup> Senza pretesa di esaustività sul tema delle immissioni - che affonda le sue radici nel diritto romano come dimostra il caso dei fumi provenienti dalla *taberna casearia* (v.V.ARANGIO-RUIZ *Istituzioni di diritto romano*,XIV ed.,Napoli,1987,180)-v., per il travalicamento di tale istituto dalla tutela del diritto di proprietà a quella del diritto alla salute, *ex multis*,E.PELLECCHIA , *Brevi note in tema di disciplina delle immissioni , tutela della salute e azione inibitoria*, in *Giust.civ.*,1995,I, 1633 e ss; Cass.Sez.Un.,27 febbraio 2013 n.4848, [www.neldiritto.it](http://www.neldiritto.it).

<sup>16</sup> La letteratura sull'argomento dell'inquinamento atmosferico , sotto il profilo di tutela giuspubblicistica nonché internazionale è vastissima:v., per una ricognizione,B.CARAVITA,*Diritto dell'ambiente*,Bologna ,2005,125 ess;D.PAPPANO,*Inquinamento atmosferico e clima*, in *Diritto dell'ambiente*, a cura di G.ROSSI, Torino,2011 ,340 e ss.

<sup>17</sup>W.,Per le note distinzioni v.per tutti B.BIONDI ,*op.cit.*50 e ss.

3. Dalle precedenti osservazioni discende che il bene idrico-alimentare semplice o complesso è un bene esclusivo , limitatamente divisibile nella sua funzionalità nutritiva , consumabile , deteriorabile, destinato a soddisfare un bisogno periodico indifferibile senza limiti della persona fisica . Ne consegue l'imprescindibilità del consumo di beni idrico-alimentari per la sussistenza della persona che, come non può scegliere se respirare o meno, così non può scegliere se consumare o meno acqua nè può esser libera dal bisogno di nutrirsi con beni diversi dall'acqua, pur potendo scegliere quali, entro certi limiti socio-economici-culturali. Il che val quanto dire che manca , in capo al consumatore dell'alimento, il "dominio finalistico"<sup>18</sup>dell'atto di consumo dell'alimento stesso come tale:in tal senso i beni alimentari-con la primazia dell'acqua -**sono beni di natura patrimoniale ma a funzione non patrimoniale** in quanto destinati a soddisfare esigenze primarie della persona<sup>19</sup> .

A tal punto, devesi pertanto osservare che la situazione di dipendenza primaria universale da tale consumo costituisce il cibo quale bene non opzionale ma coesenziale alla condizione umana assegnando una rilevanza di vero e proprio "potere alimentare"<sup>20</sup> del tratto virtualmente politico e non meramente economico ai soggetti produttori, nel momento in cui le società contemporanee si caratterizzano sempre più per l'allontanamento del consumatore finale di cibo dai luoghi fisici di produzione concreta di tale bene primario<sup>21</sup>: trattasi del crescente fenomeno dell'urbanesimo post-industriale, in cui la maggior parte della popolazione mondiale ormai vive nelle città/metropoli<sup>22</sup> mentre la restante parte è insidiata dalla deforestazione e dalla carenza del bene acqua <sup>23</sup> .

4. A significare, da un punto di vista antropologico, che il bene alimentare si pone come centrale nella cultura in senso pregnante, che va dal *colere* dell'agricoltura al *cultus* delle religioni, non ci si può esimere dall'osservare in primo luogo che il superamento dell'antropofagia nei processi di civilizzazione umana<sup>24</sup> ha concorso alla definizione dello stesso concetto di persona umana come entità giuridica ontologicamente differenziata dagli altri animali. Inoltre l'ambito della possibilità di scelta individuale di introdurre nel proprio corpo il cibo, quale alimento, si interseca non solo con la commestibilità fisiologica ma anche con la dimensione religiosa ed etica , per cui è proprio di talune religioni il divieto di consumare taluni cibi o bevande di origine animale o vegetale (carne suina *etc* per Ebrei e Musulmani ed alcolici per quest'ultimi , carne bovina per gli Indu' *etc.*)<sup>25</sup> mentre è proprio

---

<sup>18</sup> V.,in generale,M.GALLO,*La teoria finalistica dell'azione nella più recente dottrina tedesca*,Milano,1967.

<sup>19</sup> V.,A.PROTO PISANI,*Appunti sulla giustizia civile* ,Bari,1982,381-382.

<sup>20</sup> Si tratta veramente di un profilo di "microfisica del potere" nel senso di M.FOUCAULT,*Microphysique du pouvoir*, Paris ,1971-1976, trad.it ,*Microfisica del potere.Interventi politici*,Torino,1977.

<sup>21</sup> Per un attualizzazione del pensiero di Karl Polanyi,v.,Z.BAUMAN,*Liquid modernity*,Oxford,2000, trad.it *Modernità liquida*,XVI ed., Roma-Bari ,2010,162 e ss:<< il punto di partenza della "grande trasformazione "che partorì il nuovo ordine industriale fu la separazione dei lavoratori dai loro mezzi di sussistenza>>.

<sup>22</sup> <<Today ,54 per cent of the world's population lives in urban areas,a proportion that is expected to increas to 66 per cent by 2050>>,in *www.U.N.org, World's population increasingly urban with more than living in urban areas*,New York,10 july 2014.

<sup>23</sup> Sullo stesso sito delle Nazioni Unite, si veda la scheda sul notorio problema mondiale di crescente *Water scarcity*.

<sup>24</sup>A proposito del cannibalismo nel Paleolitico inferiore, v.A.RUST, *L'uomo primitivo*, in G.MANN, A.MEUSS, *Propylaen-Weltgeschichte*,Frankfurt-Berlin ,1961, trad.it *I Propilei* ,Milano ,1967,I,199 e220.

<sup>25</sup> Per quanto riguarda i divieti alimentari dell'Ebraismo, v.P.STEFANI ,*Gli Ebrei*, Bologna ,1997 ,41(v.*Levitico* XI,7);per l'Islam , v.,Sure II,173; V,3;VI,145 del *Corano*;per quanto riguarda l'Induismo, il divieto tradizionale di macellare (e quindi mangiare) bovini e altri animali da latte o da tiro è recepito dalla stessa Costituzione federale indiana del 15 agosto 1947, che, all'art.48, stabilisce:<< The State (...) shall, in particular , take steps for preserving and improving the breeds,and prohibiting the slaughter,of cows and calves and other milch and draught cattle>>.

di altre religioni l'onere di mangiare determinati cibi per attingere la salvezza ultraterrena (Ostia consacrata nel sacramento eucaristico per i Cattolici, mero simbolo per i Protestanti *etc.*)<sup>26</sup>. D'altra parte, pur nell'orbita delle società complesse post-secolarizzate, sempre più si diffondono fenomeni etico-identitari di rifiuto di cibi di derivazione animale in modo meno (vegetariani) o più radicale (vegani)<sup>27</sup>: trattasi di usi alimentari spesso inconsapevolmente neo-religiosi o quanto meno rituali ove non supportati da evidenze scientifiche<sup>28</sup>.

Ecco che tanto il diritto alla libertà religiosa quanto il diritto all'identità della persona<sup>29</sup> pongono problematiche organizzative di rispetto di tali fruitori (ospedali, mense scolastiche, militari *etc.*). Il che val quanto dire che il cibo reperisce non solo nella fisiologica commestibilità ma altresì nell'universo simbolico differenziato di religioni e credenze collettive o individuali i termini di una rilevanza giuridica ai vari effetti dell'ordinamento<sup>30</sup>.

5. L'alimento, quale bene di consumo finale in termine di "valore d'uso", riguarda soltanto quello specifico soggetto di diritto che è la persona fisica e non la persona giuridica, la cui attività può implicarne la oggettiva rilevanza come bene strumentale alla realizzazione di un "valore di mercato" per la percezione di profitto<sup>31</sup>. Ora, la compatibilità della strumentalità al profitto del bene alimentare con la sua primaria funzionalità non può non essere oggetto di tutela cogente in un ordinamento che assume la Persona quale valore normativo apicale. E ciò non solo attraverso norme che reprimono la messa in commercio di beni alimentari comunque non genuini (frodi commerciali)<sup>32</sup> o addirittura nocivi per la salute (frodi sanitarie)<sup>33</sup>, prodromicamente ai danni cui comunque è apprestata un'ulteriore tutela penale e civile ma altresì attraverso quell'obbligo d'informazione del produttore del bene circa la provenienza e modalità di produzione (biologica, non *etc.*) dei beni semplici o anche circa la composizione dei beni complessi<sup>34</sup>. La fruibilità della suddetta informazione trasparente da parte del consumatore finale garantisce allo stesso di cautelarsi contro il consumo di beni, che presentino caratteristiche di rischio soggettivo individuale strutturali (allergie-intolleranze) ovvero contingenti (necessità di non ingerire determinate sostanze pericolose per una certa patologia in corso) ma anche di rischio oggettivo generale sopravvenuto emergente dalla

---

<sup>26</sup> Sulla Transustanziazione, v. D. MUSSONE, *L'Eucarestia nel Codice di diritto canonico*, Roma, 2002, J. I. ARRIETA, *Codice di diritto canonico e leggi complementari commentato*, Roma, 2015, Can. 897 e ss.

<sup>27</sup> Sul complesso fenomeno contemporaneo dei rapporti tra identità individuali e collettive e alimentazione, v. M. NIOLA, *Homo dieteticus- Viaggio nelle tribù alimentari*, Bologna, 2015.

<sup>28</sup> V. D. BRESSANINI, B. MAUTINO, *Contra natura - dagli OGM al "bio", falsi allarmi e verità nascoste del cibo che portiamo a tavola*, Milano, 2015.

<sup>29</sup> Sulla evoluzione del diritto all'identità personale, v. *ex multis*, G. PASCUZZI, *La creatività del giurista*, Bologna, 2013, 107 e ss.

<sup>30</sup> V. A. SUPLOT, *Homo juridicus*, Paris, 2005, trad. it. *Homo juridicus - saggio sulla funzione antropologica del diritto*, Milano, 2006, 1 e ss.

<sup>31</sup> Per le note espressioni "valore d'uso" (*gebrauchswert*) e "valore di scambio" (*tauschwert*), v. K. MARX, *Das Kapital - Kritik del politischen oekonomie*, Hamburg, 1867, trad. it. *Il capitale, critica dell'economia politica*, Roma, 1974, 220: a favore dell'utilizzazione di categorie scientifiche di Marx a prescindere dell'accettazione dell'economicismo della interpretazione generale della Storia dello stesso, v. B. CROCE, *Materialismo storico ed economia marxistica*, (Palermo, 1900), Bari, 1978, 74 e ss.

<sup>32</sup> V., ad es., i reati previsti rispettivamente dagli artt. 516 c.p. (*messa in vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine*) e 517 c.p. (*vendita di prodotti industriali con segni mendaci*).

<sup>33</sup> V., ad es., i reati previsti rispettivamente dagli artt. 442 c.p. (*commercio di sostanze alimentari contraffatte e adulterate*) e 444 c.p. (*commercio di sostanze alimentari nocive*).

<sup>34</sup> V. Regolamento UE n. 11169 del 2011 in vigore dal 13.12.2014 sulle informazioni obbligatorie sull'etichettatura e confezionamento degli alimenti.

pubblica informazione (scoperta di discarica di sostanze tossiche in prossimità del luogo di produzione). Ovviamente il rispetto di questi obblighi di informazione è compatibile con l'esercizio della facoltà di pubblicizzare i prodotti nei limiti del c.d. *dolus bonus*<sup>35</sup>, nell'acquisita consapevolezza che la pubblicità mira a persuadere anche attraverso il linguaggio non logico ossia non rivolto a provocare un ragionamento ma anzi ad orientare una scelta di consumo superandolo (messaggi subliminali), per indurre bisogni più che a soddisfare i preesistenti (consumismo)<sup>36</sup>.

Il notorio contesto del mercato globale non coincidente con uno spazio giuridico conforme alle esigenze di tutela della persona avverso i danni delle merci circolanti provenienti come tali, o in componenti delle stesse, dalle parti più disparate del globo<sup>37</sup> trova il suo *ubi consistam* di tutela privatistica nel principio per cui «quando il produttore non sia individuato è sottoposto alla stessa responsabilità il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale (...)» (art.116 comma 1 D.Lgs 206/2005 -Codice del Consumo), giacché «le disposizioni del presente articolo si applicano al prodotto importato nell'Unione europea, quando non sia individuato l'importatore, anche se sia noto il produttore» (art.116 , comma 6, D.Lgs cit).

6. Nell'ambito dei beni destinati ad essere ingeriti nel corpo umano, gli alimenti devono distinguersi dai farmaci medicinali quali beni volti a curare ovvero a prevenire una patologia. La rilevanza della distinzione è legata al differente regime della produzione e commercio dei differenti beni e delle specifiche responsabilità<sup>38</sup>. Com'è noto, non esiste nell'ordinamento italiano un obbligo di sottoporsi a trattamenti sanitari tranne casi espressamente previsti dalla legge (malattie contagiose- TSO etc): viziata da un equivoco di fondo appare allora la stessa impostazione del problema se la c.d. "alimentazione artificiale" debba o meno essere considerata un trattamento sanitario al fine trarne o meno l'ordinaria non obbligatorietà in assenza di espressa previsione legislativa. Infatti compete alla scienza medico-legale valutare se il fenomeno dell'alimentazione artificiale esprima degli "atti medici", come tali non obbligatori per il paziente e rigorosamente subordinati ad un informato consenso autorizzativo, in sé revocabile. Ma giuridicamente, ove si espunga l'alimentazione artificiale dai trattamenti sanitari e conseguenzialmente dallo spettro applicativo dall'art.32 Cost., tale conclusione non implica affatto che tale forma eccezionale di alimentazione possa essere più facilmente considerata obbligatoria, giacché anzi il diritto di alimentarsi è una primaria facoltà esistenziale compresa nel più ampio spettro applicativo dell'art.13 Cost., per cui «la libertà personale è inviolabile», com'è noto con doppia riserva di legge e di giurisdizione (riserva rinforzata). E quindi, a *fortiori*, se non esiste un obbligo di curarsi non può esistere «per la contraddizione che non consente» un obbligo di alimentarsi e men che meno di essere alimentati artificialmente, dato che comunque il diritto di curarsi per l'assunzione dei farmaci più importanti è mediato dalla valutazione medica della patologia e della terapia (prescrizione medica) mentre il diritto di alimentarsi è affidato al libero arbitrio della persona capace d'intendere e di volere al fine d'ingerire nel proprio corpo cose commestibili secondo l'*id quod plerumque accidit*. Cio' premesso -in assenza di normativa espressa sul c.d. testamento biologico (*living will*)<sup>39</sup>- non può essere meramente presunto un consenso

---

<sup>35</sup> V., per tutti, F. ALCARO, *Diritto privato*, cit.445, «Sulle tutele riguardanti pratiche commerciali, pubblicità e altre informazioni commerciali», v. gli artt.19-21-e 22 del Codice del Consumo.

<sup>36</sup> Senza pretesa di esaustività, nella sconfinata letteratura di sociologia dei consumi, v. M. FRANCHI, *Il senso del consumo*, Milano, 2007, segnatamente, 73 e ss.

<sup>37</sup> V., *ex multis*, M.R. FERRARESE, *Le istituzioni della globalizzazione - diritto e diritti nella società transnazionale*, Bologna, 2000; N. IRTI, *Norme e luoghi. Problemi di geodiritto*, Roma-Bari, 2001.

<sup>38</sup> V., ad es., art.443 c.p. (*Commercio di medicinali guasti*) e art.445 c.p. (*Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica*).

<sup>39</sup> V., G. FERRANDO, *Testamento biologico*, voce in *Enc.dir.*, *Annali*, VII, 2007, 987 e ss.

all'interruzione del sostegno vitale dell'alimentazione artificiale iniziata per lo stato di necessità di salvare la vita della persona, che non era in grado di prestare il consenso (*in dubio pro vita*)<sup>40</sup>.

---

<sup>40</sup> V., Cass.civ.Sez., I., 16 ottobre 2007, n.21748, [www.unife.it](http://www.unife.it); sulle contraddizioni e dilemmi della *law-satured society*, v.S.RODOTA', *La vita e le regole , tra diritto e non diritto* ,Milano,2009.